



Comune di Tarcento
Ente Gestore
Ambito Socio-Assistenziale
n. 4.2 del Tarcentino



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Comuni di
Attimis
Cassacco
Faedis
Lusevera
Magnano in Riviera
Nimis
Povoletto
Reana del Rojale
Taipana
Tarcento
Tricesimo

- h) svolge le ulteriori funzioni attribuite dai Comuni dell'ambito distrettuale.
2. Sono assegnate all'Assemblea tutte le altre funzioni alla stessa attribuite dalla vigente Convenzione per la gestione del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito di Tarcento e/o da specifiche disposizioni di legge.
 3. L'Assemblea individua nel suo seno un Comitato, composto da membri dell'Assemblea stessa, con funzioni di raccordo tra l'Assemblea dei Sindaci e la struttura tecnica dell'Ambito. Il Comitato sovrintenderà alla struttura tecnica al fine di garantire che i programmi e i progetti realizzati dalla stessa siano conformi alle linee di indirizzo e agli obiettivi approvati dall'Assemblea. Il Comitato relazionerà all'Assemblea sulla propria attività e su tutte le deliberazioni che questa sarà chiamata ad assumere.
 4. Qualora le decisioni assunte dall'Assemblea implichino maggiori e/o diverse spese a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni componenti l'Ambito, gli Uffici competenti comunicheranno ai Comuni interessati i maggiori e/o diversi oneri di loro competenza (con i relativi prospetti di riparto) unitamente alla proposta di deliberazione, almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea. I Comuni interessati, attraverso i propri Uffici finanziari, dovranno far pervenire al protocollo dell'Ente Gestore i nulla-osta sulle proposte ricevute, almeno tre giorni prima della riunione dell'Assemblea.
 5. Nel caso in cui un'Amministrazione regolarmente convocata non abbia partecipato all'Assemblea, si considera acquisito il parere favorevole al verbale, salvo che non comunichi entro venti giorni successivi il proprio motivato dissenso. I verbali vengono approvati nell'Assemblea successiva.
 6. Gli atti di legittimazione alla spesa vanno allegati al verbale della riunione che, sottoscritto dai partecipanti, produce il predetto effetto sostitutivo per le determinazioni assunte.

Art. 4

Funzioni del Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Sindaci elegge al suo interno il Presidente e Vice Presidente.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei voti degli aventi diritto e rimangono in carica per la durata del mandato amministrativo.
3. Il Presidente rappresenta l'Ambito nei rapporti con gli organi istituzionali e con gli altri enti pubblici e privati.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Sindaci di norma una volta al bimestre e qualora ne facciano richiesta motivata almeno quattro componenti. Il Presidente definisce l'ordine del giorno, presiede l'Assemblea, disciplina e coordina i lavori e cura gli adempimenti conseguenti.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente e, in caso di assenza concomitante del Presidente e del Vice Presidente, dal componente della Assemblea più anziano per età.
6. In caso di rinuncia, dimissioni o perdita dei presupposti per la carica di Presidente, l'Assemblea dei Sindaci provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

Art. 5

Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea viene disposta dal Presidente con avviso scritto e con un preavviso di almeno quindici giorni o, nei casi di urgenza, di almeno quarantotto ore, con l'indicazione dei punti di discussione posti all'ordine del giorno della medesima.
2. Le riunioni dell'Assemblea sono effettuate presso la sede dell'Ente gestore, oppure a rotazione presso le sedi dei Comuni componenti dell'Assemblea.

3. Il Responsabile dell'Ambito Socio-Assistenziale garantisce gli adempimenti necessari per il regolare espletamento delle funzioni attribuite all'Assemblea nonché assicura il servizio di segreteria.

Art. 6

Quorum per la validità delle sedute e delle votazioni dell'Assemblea

1. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea aventi diritto di voto. Hanno diritto di voto esclusivamente i Sindaci o loro delegati.
2. L'Assemblea delibera, a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardino le persone l'Assemblea, o su espressa decisione del Presidente, delibera a scrutinio segreto.

Art. 7

Verbali delle sedute e pubblicità

1. Ogni seduta è documentata attraverso un verbale.
2. Ai verbali di discussione delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci viene data idonea pubblicità mediante affissione dei medesimi all'Albo pretorio dei Comuni dell'Ambito.

Art. 8

Deliberazioni dell'Assemblea

1. Le decisioni dell'Assemblea assumono la forma di Deliberazioni.
2. Le Deliberazioni dell'Assemblea sono numerate in ordine progressivo e raccolte in apposito registro depositato presso la sede legale dell'Ambito.
3. Copia delle Deliberazioni adottate dall'Assemblea sono trasmesse, a cura del Responsabile dell'Ambito, ai singoli Comuni che ne curano l'informazione e la pubblicazione presso le rispettive Amministrazioni Comunali.

Art. 9

Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione della deliberazione di recepimento da parte dell'Ente gestore.